

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori MAIER, SCHIETROMA e MORINO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 APRILE 1964

Equiparazione degli insegnanti tecnico pratici diplomati delle sopresse scuole di avviamento professionale ad indirizzo agrario, industriale maschile, industriale femminile e marinaro, agli insegnanti diplomati del ruolo B della scuola media statale

ONOREVOLI SENATORI. — Con i decreti del Presidente della Repubblica 15 novembre 1963, n. 2063 e n. 2064, che hanno fissato le norme di attuazione della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, istitutiva della scuola media statale, è stato disposto l'inclusione nella tabella organica di detta scuola di coloro che nelle sopresse scuole di avviamento professionale, insegnavano le seguenti materie:

italiano, latino, storia e geografia, lingua straniera, matematica e scienze, disegno, canto corale, materie tecniche maschili, economia domestica.

Sono restati esclusi i soli insegnanti tecnico pratici tanto dei corsi maschili quanto di quelli femminili.

Fra coloro che hanno ottenuto l'inclusione nei nuovi ruoli, ve ne sono molti sprovvisti di laurea. Così le insegnanti di Economia domestica che vengono adibite all'insegnamento delle applicazioni tecniche femminili, gli insegnanti di disegno adibiti all'Educazione artistica, gli insegnanti di Educazione fisica, nonché gli insegnanti di Musica adibiti per le nuove cattedre di Educazione musicale; quest'ultimi provenienti dal ruolo C del vecchio ordinamento.

Sono rimasti in una posizione tuttora non definita, coloro che nelle Scuole di avviamento professionale insegnavano esercitazioni pratiche femminili e maschili, anche se provvisti di titolo di studio di Scuola media di secondo grado.

Si è verificato quindi che tra insegnanti muniti di titolo di studio dello stesso grado, alcuni hanno ottenuto il passaggio nei nuovi ruoli, mentre altri ne sono stati esclusi, e la loro posizione ed utilizzazione sono ancora oggi da chiarire.

Particolarmente assurda è la situazione delle insegnanti tecnico pratiche di ruolo le quali, benchè in possesso del medesimo diploma delle ex insegnanti di Economia domestica ora adibite all'insegnamento di applicazioni tecniche, restano escluse dall'assegnazione della cattedra.

Per quanto invece concerne gli ex insegnanti di esercitazioni pratiche maschili, che restano pure esclusi dall'assegnazione della cattedra in quanto ai titolari è attualmente richiesta la laurea in ingegneria, è da rilevarsi che molti nel passato ebbero incarichi d'insegnamento per le materie tecniche nelle scuole di avviamento professiona-

le, e che presentemente, nella carenza di aspiranti in possesso della prescritta laurea, si affidano incarichi anche triennali a giovani non laureati. Cioè mentre si nega lo inserimento nelle cattedre previste dalla nuova scuola media dei vecchi insegnanti che già insegnarono quelle specifiche materie, si è costretti a ricorrere per coprire i posti ad elementi con titolo di studio analogo a quello degli esclusi e che neppure hanno la esperienza didattica degli altri.

Mentre i vecchi insegnanti, anche con 25 anni di servizio di ruolo, vengono tenuti « a disposizione » viene dato l'incarico di insegnamento delle applicazioni tecniche magari ai loro ex-alunni diplomati di recente.

Tale situazione si ripercuote negativamente sull'andamento della Scuola, e si aggrava l'onere finanziario, in quanto viene assunto nuovo personale incaricato, mentre quello di ruolo resta retribuito regolarmente, senza una sua proficua utilizzazione.

Questo consiglia quanto appunto si propone col presente disegno di legge, e cioè che anche gli insegnanti tecnico pratici della scuola di avviamento professionale, allorchè siano muniti del diploma di Scuola media di 2° grado, vengano inquadrati nel ruolo *B* dei Professori diplomati ed adibiti all'insegnamento delle applicazioni tecniche.

L'onere derivante dalla proposta è determinato dal passaggio degli ex insegnanti tecnico pratici dal ruolo *C* al ruolo *B*.

In effetti però non si verifica alcun maggiore onere finanziario poichè l'economia realizzabile colla riduzione del numero degli incarichi per le applicazioni tecniche, copre largamente le maggiori spese per la differenza delle retribuzioni.

Per i motivi esposti ed anche perchè è opportuno eliminare sperequazioni che non trovano giustificazione, si confida che gli onorevoli senatori vorranno riservare al presente disegno di legge un benevolo esame.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Gli insegnanti tecnico pratici in possesso di diploma di scuola media di 2° grado, appartenenti ai ruoli ordinari ed ai ruoli speciali transitori delle soppresses Scuole secondarie di avviamento professionale a indirizzo agrario, industriale maschile, industriale femminile e marinaro, sono collocati nel ruolo *B* dei professori diplomati della Scuola media, a decorrere dal 1° ottobre 1964 e sono adibiti all'insegnamento delle applicazioni tecniche.